

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato

(2000/C 89 E/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 667 def. — 1999/0264(COD)

(Presentata dalla Commissione il 10 dicembre 1999)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

(1) considerando che con decisione ... del Consiglio, la Comunità europea ha concluso accordi con la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Ungheria che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato;

(2) considerando che gli accordi in questione prevedono che la Comunità riceva dalla Bulgaria e dall'Ungheria un certo numero di autorizzazioni per il transito su strada;

(3) considerando che è necessario definire norme che disciplinino la ripartizione e la gestione delle autorizzazioni messe a disposizione della Comunità;

(4) considerando che, per ragioni pratiche e di gestione, tali autorizzazioni devono essere assegnate agli Stati membri dalla Commissione;

(5) considerando che, a tal fine, deve essere definito un metodo di ripartizione; che, in seguito, gli Stati membri devono distribuire tali autorizzazioni alle imprese in base a criteri obiettivi;

(6) considerando che, al fine di garantire un uso ottimale delle autorizzazioni, le autorizzazioni non utilizzate devono essere restituite alla Commissione che provvede alla loro ridistribuzione;

(7) considerando che l'attribuzione delle autorizzazioni deve essere fondata su criteri che tengano pienamente conto degli effettivi flussi di traffico commerciale tra la Grecia e gli altri Stati membri;

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce le norme per ripartire tra gli Stati membri le autorizzazioni ottenute dalla Comunità in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2 degli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (di seguito chiamati gli «Accordi»).

Articolo 2

1. La Commissione ripartisce le autorizzazioni conformemente ai paragrafi da 2 a 4.

2. Le autorizzazioni sono ripartite tra gli Stati membri conformemente all'allegato. Alla luce dell'esperienza acquisita, e in particolare dell'evoluzione dei flussi di traffico, la Commissione, se necessario, e comunque non prima di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sottoporrà al Consiglio una proposta di modifica della ripartizione delle autorizzazioni tra gli Stati membri.

3. Le autorizzazioni relative a ciascun anno devono essere assegnate entro il 15 novembre dell'anno precedente.

4. Il numero di autorizzazioni distribuite nel primo anno di applicazione di ciascuno dei due accordi deve essere adeguato in misura proporzionale se l'accordo è entrato in vigore dopo il 1° gennaio dell'anno in questione.

Articolo 3

Gli Stati membri assegnano le autorizzazioni alle imprese stabilite nel loro territorio sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

provvede a ridistribuire tali autorizzazioni tenendo conto del metodo di ripartizione di cui all'allegato e della richiesta di autorizzazioni aggiuntive da parte degli Stati membri.

Articolo 4

Entro il 15 settembre di ogni anno, le autorità competenti degli Stati membri restituiscono alla Commissione le autorizzazioni che, sulla base di stime e dati disponibili, non saranno probabilmente utilizzate entro la fine di tale anno. La Commissione

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Stato membro	Autorizzazioni da utilizzarsi in	
	Bulgaria	Ungheria
Belgio	103	103
Danimarca	110	110
Germania	134	133
Grecia	11 468	10 974
Spagna	100	100
Francia	102	102
Irlanda	100	100
Italia	102	102
Lussemburgo	100	100
Paesi Bassi	150	147
Austria	119	118
Portogallo	100	100
Finlandia	102	102
Svezia	107	106
Regno Unito	103	103
Totale	13 000	12 500